
circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Circolare n. 2/2016 del 04/02/2016

Novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016

A seguito dell'approvazione della L. 208/2015 (legge di stabilità), sono state introdotte numerose novità in materia fiscale. Qui di seguito illustriamo sinteticamente le novità di maggior rilievo.

Comma 10. Comodati

Per le abitazioni concesse in comodato d'uso a figli o genitori l'IMU e la TASI sono ridotte del 50%. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato, il comodatario la utilizzi come abitazione principale e il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune. Sono esclusi gli immobili c.d. "di lusso". Necessario inviare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti.

Commi 11-16. TASI

Dal 2016 niente più TASI sulle abitazioni principali, compresa la "quota inquilini" dovuta dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come prima casa. Rimane l'imposta IMU su abitazioni di lusso.

Vengono assimilati all'abitazione principale (che resta quella dove dimora e risiede il possessore): la casa assegnata al coniuge dopo separazione legale; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica; gli alloggi sociali; le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.

I macchinari c.d. "imbullonati" dal 2016 non pagheranno IMU salvo il caso in cui risultino inseriti in immobili di categoria D e E la cui rendita include il valore dei macchinari e degli impianti connessi al procedimento di produzione.

Commi 53-54. Canone concordato

Sconto del 25% su IMU e TASI per le abitazioni affittate a canone concordato.

Comma 55. Registro

Potrà avvalersi dell'agevolazione "prima casa" anche chi non abbia già venduto la casa precedentemente posseduta, a condizione però che la medesima venga ceduta entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Comma 56. IVA abitazioni

Il 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B, cedute da impresa costruttrice entro il 31/12/2016, potrà essere detratto dall'IRPEF dell'acquirente in dieci quote annuali.

Comma 61-66 e 69. Riduzione aliquota IRES

Con effetto dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2016 (dal 2017 per i contribuenti solari), l'aliquota IRES sarà

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
s.divincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

ridotta al 24%. Con apposito decreto sarà rideterminata la percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze.

Comma 74. Detrazioni casa

Proroga per il 2016 della detrazione del 50% delle spese per recupero edilizio, del 65% per il risparmio energetico e del bonus mobili/elettrodomestici.

Comma 75. Bonus mobili per giovani coppie

Concesso alle giovani coppie, anche conviventi da 3 anni, e acquirenti di una prima casa, di detrarre dall'IRPEF il 50% delle spese sostenute nel 2016 per l'arredamento, nel limite di spesa di euro 16.000.

La relativa detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali.

Comma 82. Acquisto "prima casa" con contratto di leasing

È riconosciuta una detrazione Irpef in misura pari al 19% dei i canoni di locazione finanziaria per un importo non superiore ad euro 8.000, e del prezzo di riscatto per un importo non superiore ad euro 20.000, relativamente ai contratti di leasing finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale, anche da costruire.

La detrazione in oggetto è ridotta del 50% se il soggetto beneficiario ha un'età superiore a 35 anni.

Commi 91-94 e 97. Beni imprese - Maxi ammortamento 140%

È previsto un incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. L'agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (silos, serbatoi, eccetera) e alcuni beni indicati nell'allegato alla norma. Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati. L'agevolazione, che consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione in misura pari al 40%, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria (per la quota capitale), riguarda le imposte sui redditi e non anche l'IRAP e compete tanto alle imprese quanto ai professionisti.

In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, la maggiorazione non avrà effetti ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza.

Comma 95-96. Maggior valore avviamento e marchi

Con riferimento alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali in base all'art. 15 del DL 185/2008, possono essere ammortizzati in cinque anni (anziché in 10 anni).

Commi 98-108. Credito di imposta per il mezzogiorno

È istituito un credito di imposta a favore delle imprese del Mezzogiorno che effettuano acquisti di beni strumentali nuovi nel periodo 2016-2019 destinati a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

riservato alle aziende clienti

Possono beneficiare di tale credito i soggetti titolari di reddito d'impresa (a prescindere dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile, salvo alcune limitate eccezioni). L'utilizzo del bonus è precluso alle imprese che risultano in stato di difficoltà, così come stabilito dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

L'agevolazione spetta per gli investimenti di importo massimo pari a:

- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
- 5 milioni di euro per le medie imprese;
- 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Il credito è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta, per la parte del costo complessivo eccedente gli ammortamenti dedotti nel medesimo periodo.

Sull'importo così determinato sarà applicata la percentuale di agevolazione, in misura del:

- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.

Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti "de minimis", né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Si resta in attesa dell'emanazione di appositi Provvedimenti attuativi.

Commi 111-113. Regime forfettario

Vengono elevate le attuali soglie di ricavi differenziate per categorie di attività (commercio 30-40-50.000 euro - professionisti 30.000 euro, ecc.). Inoltre, per le nuove partite IVA l'imposta sostitutiva sarà applicata in misura del 5 per cento (in luogo di quella ordinaria del 15 per cento) per i primi 5 anni di attività.

Viene estesa la possibilità di accedere a questo regime anche ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno un'attività in proprio, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o pensione non superi i 30.000 euro. La contribuzione previdenziale viene ridotta del 35% (con un montante contributivo proporzionalmente ridotto).

Si precisa che, dal 2016, non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti Euro 30.000; tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Commi 115-120. Beni ai soci

Per il periodo compreso dal 01/01/2016 al 30/09/2016 le società avranno la possibilità di assegnare o cedere ai soci (sia persone fisiche che società) gli immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione o per natura) e i beni mobili registrati (non utilizzati quali strumentali) beneficiando di riduzioni fiscali sulle imposte dirette e indirette, mediante applicazione di un'imposta sostitutiva (IRES/IRPEF ed IRAP) pari all'8% (10,5% per le società c.d. "di comodo") sulla plusvalenza "realizzata" in conseguenza dell'assegnazione. Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; l'IVA si applica invece nella misura ordinaria.

Le riserve in sospensione di imposta eventualmente annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si

trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva in misura del 13%.

Per quanto attiene alle conseguenze fiscali dell'assegnazione in capo al socio assegnatario, si può sinteticamente affermare che in caso di assegnazione di riserve di utili il reddito di capitale sarà rappresentato dalla riserva distribuita al netto dell'imponibile su cui la società ha applicato l'imposta sostitutiva, mentre in caso di assegnazione di riserve di capitale il costo della partecipazione sarà ridotto previo incremento pari all'imponibile dell'imposta sostitutiva.

Analoghi incentivi anche per le trasformazioni di società commerciali in società semplici.

Comma 121. Ditte individuali – Estromissione beni immobili strumentali

L'imprenditore individuale può, entro il 31/05/2016, escludere i beni immobili strumentali (per natura e per destinazione) dal patrimonio dell'impresa, pagando un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP in misura pari all'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Commi 126-127. Emissione di note di credito IVA

E' stato parzialmente modificato l'art. 26 DPR 633/72 in materia di emissione di nota di variazione in diminuzione.

Dal 2016 è prevista:

- la possibilità di emettere nota credito IVA nel caso di risoluzione contrattuale, dovuta a inadempimento del cessionario o committente, per contratti ad esecuzione continuata o periodica (fatto salvo il caso in cui le parti abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni)
- la possibilità di emissione di nota di variazione da parte del cessionario o committente dell'operazione, laddove l'operazione sia assoggettata al meccanismo del reverse charge;
- (*questa con effetto dal 01/01/2017*) in caso di procedura concorsuale o altra procedura di soluzione della crisi di impresa del cessionario o committente (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordo di ristrutturazione, piano attestato di risanamento), la nota di credito può essere emessa a decorrere dalla data di assoggettamento alla procedura (e non più dalla data del definitivo piano di riparto).

Comma 130. Compensazione delle somme iscritte a ruolo con i crediti vantati nei confronti della P.A.

Sono prorogate anche per il 2016 le disposizioni che permettono alle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, nei confronti della Pubblica Amministrazione di compensare tali crediti con le cartelle esattoriali, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Commi 130-132. Termini per l'accertamento

Cambiano le regole relative alla decadenza dei termini per l'accertamento ed è disposta l'abrogazione del meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di reati tributari.

A decorrere dal periodo in corso al 31/12/2016 il potere di accertamento deve essere esercitato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto anno). Per il passato invece si osservano le regole attuali così come recentemente modificate dal D.Lgs. 128/2015.

Le ultime dichiarazioni cui si applicheranno le regole in vigore saranno quelle relative al 2015 (Unico 2016), le quali potranno essere rettifiche entro il 31/12/2020, ove non vi siano reati tributari, ovvero entro il 31/12/2024 in caso di reati denunciati all'autorità giudiziaria entro il 31 dicembre 2016.

Comma 133. Entrata in vigore sanzioni amministrative

Viene anticipata al 01/01/2016 l'entrata in vigore delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 158/2015; dalla medesima data sono abrogate le norme previgenti.

Il D.Lgs. 158/2015 ha disposto la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del Dlgs 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II), in attuazione all'articolo 8 della legge di delega per la riforma del sistema fiscale (legge 23 del 2014). Vedasi Ns Circolare n. 7/2015

Commi 142-144. Costi black list

La disciplina dei costi sostenuti nei confronti di soggetti black list è integralmente abrogata a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

Ai fini della disciplina CFC viene eliminato qualsiasi riferimento alle "black list" e viene stabilito che i regimi fiscali di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Sono esclusi gli Stati Ue o See (Spazio economico europeo).

Viene inoltre implementato l'obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva.

Commi 152 -153. Rai

Per l'anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione è determinata in misura pari a 100 euro.

È disposto che si presume la detenzione di un apparecchio nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha stabilito la propria residenza. Per superare le presunzioni di possesso dell'apparecchio televisivo, a decorrere dal 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione, la cui falsità può anche comportare sanzioni penali. Il canone è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica e potrà essere assolto in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.

Commi 178-181. Esonero contributivo 2016

A fronte di un'assunzione a tempo indeterminato effettuata da un datore di lavoro privato, nel corso dell'esercizio 2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro. Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver prestato attività lavorativa per la stessa azienda nei tre mesi precedenti all'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2016).

Commi 182-189. Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti

Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate Ministro del lavoro), ai "premi di risultato di ammontare variabile" legati ad "incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione". Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal ministro del Lavoro entro 60 giorni dal primo gennaio. In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015. L'agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro. Non saranno soggette ad IRPEF le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per fruire dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 e dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Comma 203. Partite IVA - gestione separata INPS - L'aliquota contributiva per i titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS rimane invariata al 27,72% anche per l'esercizio 2016.

Comma 281. Opzione donna

È disposta l'estensione al 2016 del regime sperimentale per le donne (c.d. "opzione donna") che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi (se dipendenti) ovvero 58 anni e 3 mesi (se autonome) di età.

Commi 282-283. Voucher babysitter

Viene prorogata a tutto il 2016 la possibilità per le mamme, in alternativa al congedo parentale, di richiedere un voucher dell'importo massimo di 600 euro per il sostenimento delle spese relative a babysitter o asilo. Nel 2016 il voucher potrà essere chiesto anche dalle lavoratrici autonome e dalle imprenditrici secondo le modalità indicate in un decreto ministeriale da adottare entro 60 gg dall'entrata in vigore di questa legge.

Comma 284. Part-time prepensionamento

I dipendenti del settore privato assunti a tempo pieno e indeterminato che matureranno entro il 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia e che nel contempo avranno maturato i requisiti minimi di contribuzione, d'intesa con il datore di lavoro possono ottenere la riduzione dell'orario di lavoro. Detta riduzione di orario deve essere compresa tra il 40 e il 60% e non può durare oltre il termine di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Durante il part-time il lavoratore riceve oltre alla relativa retribuzione, la quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'orario non lavorato. Quest'ultima somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Viene comunque mantenuto l'obbligo di versamento della contribuzione figurativa per le ore perse.

Comma 320. Credito di imposta per le strutture alberghiere: ampliamento

L'agevolazione in questione è stata introdotta dall'art.10 del DL 83/2014 e consiste in un credito d'imposta pari al 30% degli investimenti sostenuti nel triennio 2014 - 2016 dalle imprese alberghiere (esistenti al 1° gennaio 2012) per la riqualificazione della struttura, quali: interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di incremento dell'efficienza energetica, spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del decreto.

La legge di Stabilità 2016 al comma 320, ha apportato modifiche a tale articolo, introducendo dopo il comma 2 il comma 2 bis e 2 ter. Viene riconosciuto il credito d'imposta anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva (entro i limiti fissati dal piano casa).

Sul punto è prevista la pubblicazione di appositi Decreti attuativi.

Comma 637. IVA ridotta per pubblicazioni

Estesa l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, già riconosciuta agli e-book, ai giornali e periodici in versione digitale.

Commi 887-888. Rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche

Nuovamente riproposta la possibilità, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni che possono produrre effetti sulla determinazione delle plusvalenze tassabili, ai sensi dell'art. 67, D.P.R. 917/1986 (Tuir). La scadenza per perizie e versamento dell'imposta è fissata al 30 giugno 2016 e la data di riferimento per la determinazione dei nuovi valori è il 01/01/2016.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono fissate in misura pari all'8% per partecipazioni qualificate (oltre il 20% dei diritti di voto per le società di capitali, oltre il 25% del capitale per le società di persone) e per i terreni edificabili e agricoli, ed al 4% per le azioni e le quote relative a partecipazioni non qualificate.

Commi 889-892 Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

Nuovamente riproposta la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali.

La norma prevede: (i) l'adeguamento dei valori di beni e partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio 2014 e ancora posseduti al termine di quello successivo (31/12/2015); (ii) il versamento di un'imposta sostitutiva entro il 16 giugno 2016 in misura pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni); (iii) la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d'imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione versando un ulteriore tributo del 10 per cento.

Commi 898-899. Contante

Dal 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, potrà essere effettuato fino a 2.999,99 euro. Il limite resta a 999,99 euro, invece, per i money transfer.

Commi 900-901. Carte di credito

Possibile pagare con carte di debito o di credito anche importi inferiori a 5 euro. Per chi non accetterà i pagamenti con carte è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che verrà stabilita con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia. Tale obbligo, sanzione compresa, non si applicherà solo "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica". Dal 1 luglio 2016, la possibilità di pagamenti con le carte sarà possibile anche per i parcheggi dei veicoli.

Comma 982. Credito di imposta sistemi di videosorveglianza

È riconosciuto un credito di imposta Irpef per le spese sostenute da persone fisiche, che non agiscono nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza. Sul punto si resta in attesa di un apposito Decreto attuativo.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)